

# **COMUNE DI CASORATE SEMPIONE**

PROVINCIA DI VARESE

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con delibera consiliare n.64/21.12.1998

Modificato con delibera C.C. n.43/2001

Modificato con delibera Commissario Straordinario  
n. 35/17.03.2005

# TITOLO I

## DISCIPLINA DELLE ENTRATE

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle entrate *comunali*, delle dichiarazioni fiscali, delle denunce, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento e la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.
2. Si considerano entrate comunali tutte le somme di denaro spettanti al Comune a titolo di tributi propri, sanzioni, diritti o corrispettivi per l'uso di beni o servizi comunali.
3. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

### Articolo 2 - Dichiarazioni

1. Le dichiarazioni necessarie ad assolvere un debito verso il Comune devono essere presentate in forma scritta debitamente sottoscritte dal debitore o dal suo procuratore.
2. La presentazione può avvenire per posta, per fax o per via telematica con recapito del documento all'ufficio Protocollo del comune di Casorate Sempione.
3. L'onere della prova del ricevimento della dichiarazione è a carico del dichiarante.
4. Le dichiarazioni presentate nei termini ma prive di dati od elementi che non abbiano influito sull'esatto assolvimento del debito verso il Comune, sono considerate irregolari e sono regolarizzate d'ufficio o, in caso di impossibilità, a cura del dichiarante entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento.
5. L'omessa regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la presentazione delle dichiarazioni incomplete o irregolari.
6. Fino all'introduzione della firma elettronica la trasmissione per via telematica della dichiarazione deve essere accompagnata dalla presentazione dello stesso documento in forma cartacea, debitamente sottoscritto. In tal caso la data di presentazione della dichiarazione è quella del ricevimento per via telematica della dichiarazione. La mancata presentazione del documento cartaceo costituisce irregolarità sanabile ai sensi dei precedenti commi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per la presentazione di ogni altra documentazione necessaria per l'assolvimento del debito verso il Comune.
8. I modelli di dichiarazione, le istruzioni e ogni altra comunicazione sono messi a disposizione del contribuente presso gli uffici comunali e divulgati sul sito Internet del Comune di Casorate Sempione. Essi devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e devono essere impostati in modo che il contribuente possa adempiere ai suoi obblighi tributari con il numero minore di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
9. In ogni caso al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente a cui il Comune sia in grado di avere effettivamente accesso

### **Articolo 3 - Termini di pagamento**

1. Ogni debito verso il Comune deve essere pagato nel termine fissato per ciascun tipo di cespite.
2. Ove non diversamente previsto, il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla data di liquidazione del debito.
3. Salvo contraria espressa disposizione legislativa, su richiesta del debitore il Comune può concedere il pagamento rateizzato del debito, in considerazione del suo ammontare o di condizioni documentate di particolare disagio economico, anche se contingenti, in cui il debitore stesso venga a trovarsi.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, non può eccedere i 365 giorni e il numero delle rate non può essere in ogni caso maggiore di cinque.
5. Se il debito da rateizzare risulta superiore a € 1500= ne è possibile la dilazione per un periodo superiore all'anno, previa presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa. Il ritardo nel pagamento di almeno due rate comporta la decadenza del beneficio.
- 5-bis. Qualora il debito da rateizzare derivi dall'emissione di un avviso di accertamento relativo a più periodi di imposta, il limite di cui al comma precedente e le relative rateizzazioni andranno calcolate suddividendo il debito sulla base di quanto dovuto per ogni singolo periodo di imposta.”
6. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
  - b) ha debiti di qualsiasi natura, scaduti e non pagati, verso il Comune.

### **Art. 3-bis - Arrotondamenti**

Le somme dovute al Comune quali tributi comunali, sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a quarantanove centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

[comma 166 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296]

### **Articolo 4 - Modalità di riscossione dei tributi comunali**

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale per tutti gli altri tributi comunali.
2. Alla riscossione coattiva il Comune procede mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43 o, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile, con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.4.1910, n. 639.

In attesa dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art.16 della L. 8.5.1998 n.146 ed in forza di quanto previsto dal comma 88 dell'art.17 della L. 127/97, i limiti di esenzione per le somme dovute all'ente sono determinati come di seguito:

- I.C.I.	€ 3=
- T.A.R.S.U.	€ 3=
- T.O.S.A.P.	€ 3=
- SERVIZIO IDRICO	€ 3=

per i rimborsi a favore del contribuente:

- I.C.I.	€ 3=
- T.A.R.S.U.	€ 3=
- T.O.S.A.P.	€ 3=
- SERVIZIO IDRICO	€ 3=

Detto limite non si applica ai debiti o crediti relativi a tributi e/o servizi non compresi nel predetto elenco.

## **Articolo 5 - Disposizioni in materia di interessi**

1. Per il ritardato pagamento di tributi e corrispettivi di servizi comunali si applicano gli interessi e le sanzioni pecuniarie previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. Ove non diversamente previsto, la misura del tasso degli interessi dovuti è quella **legale** vigente nel periodo in cui il ritardo si è verificato.

Dal 1° gennaio 2007 il tasso degli interessi è quello legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

[riferimento normativo: comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296]

3. Gli stessi interessi si applicano anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di quote indebite di tributi e/o corrispettivi pagati.  
L'interesse decorre dalla data in cui il pagamento indebito è avvenuto fino alla data del provvedimento di rimborso.

## **Articolo 6 - Attività di controllo**

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. L'attività di verifica dell'ufficio preposto alle entrate comunali è finalizzata esclusivamente al recupero delle entrate effettivamente dovute.
3. Eventuali irregolarità documentali riscontrate nell'attività di verifica, dalle quali però non è conseguita alcuna riduzione del debito verso il Comune, possono essere regolarizzate d'ufficio o con espressa adesione dell'interessato precedentemente interpellato, anche per telefono, senza applicazione di sanzioni amministrative.
4. Si prescinde dalla liquidazione ove la medesima non risulti presupposto necessario per il pagamento di un tributo o corrispettivo, ovvero nel caso in cui dal suo compimento non emerga l'accertamento di un maggior gettito del cespite di entrata.
5. Il ritardato pagamento di un'entrata o l'omessa regolarizzazione della documentazione nel termine assegnato, comporta l'applicazione della sanzione prevista.
6. **Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.**
7. **Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.**

L'Ufficio, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

[riferimento normativo: commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296]

### **Art. 6-bis - Rimborsi e compensazioni**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In alternativa al rimborso, il contribuente può chiedere al Comune la compensazione delle somme a credito, in primo luogo con le somme dovute per lo stesso tipo di tributo, in secondo luogo con somme dovute per altri tipi di tributi comunali, rispetto a quello oggetto del credito.

Per somme dovute a titolo di tributo si intendono quelle:

- a) derivanti da autoliquidazione;
- b) derivanti da atti relativi all'attività di rettifica ed accertamento dell'ufficio.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

#### Articolo 7 - Disposizioni in materia di ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs 5.6.98 n.203, si applicano fino a quando il Comune non abbia contestato la violazione ovvero non abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

#### Articolo 8 - Autotutela

1- Il Comune, con provvedimento motivato del funzionario responsabile, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di seguito indicate:

- in pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione,
  - b) valore della lite,
  - c) costo della difesa,
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
- anche qualora il provvedimento sia divenuto inoppugnabile il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei seguenti casi :
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

#### Articolo 9 - Circostanze non ostative all'annullamento

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera.
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

#### Articolo 10 - Procedimento

1. Le eventuali domande di annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, il quale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, deve pronunciarsi in merito.
2. Nel caso di richiesta di documentazione integrativa o nel caso di richiesta di pareri e/o autorizzazioni ad altri organi o amministrazioni il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione dei documenti integrativi e/o di ricezione delle autorizzazioni e/o pareri richiesti.
3. Dell'annullamento è data comunicazione, da parte del funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

## **Articolo 11 - Conciliazione giudiziale**

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

1. Il funzionario responsabile del tributo che rappresenta il Comune nel processo tributario può definire le controversie nei limiti dei poteri conferitigli con la deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona periodicamente (ogni semestre) alla Giunta Comunale, motivando analiticamente in ordine alla opportunità per l'Ente in fatto e in diritto.

## **TITOLO III**

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 12 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.lgs n. 218 del 19.6.1997 e secondo le disposizioni seguenti.

### **Articolo 13 - Ambito di applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale della dichiarazione.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Articolo 14 - Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Articolo 15 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.



2. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
  - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
  - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
  - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di un quarto del minimo previsto dalla legge;
  - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi dei commi successivi, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
3. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
4. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento del procedimento a non oltre trenta giorni successivi alla data originariamente fissata nell'invito.
5. Al momento del deposito della richiesta di differimento, l'Ufficio dopo valutazione della richiesta stessa può accordare il rinvio, dando contestuale comunicazione al contribuente della nuova data di comparizione.
6. Con la comparizione del contribuente il procedimento si intende formalmente avviato.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui all'articolo seguente per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
8. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento e da un altro impiegato dell'ufficio, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.
9. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
10. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## **Articolo 16 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

### **Articolo 17 - Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, verrà dato atto in un succinto verbale redatto dal Responsabile del procedimento.

### **Articolo 18 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del procedimento.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione agli atti, nonché la liquidazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### **Articolo 19 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti solidi urbani (D.lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale, con un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Se il debito da rateizzare risulta superiore a €1550, per le rate successive alla prima dovrà essere presentata apposita garanzia bancaria o assicurativa.
- 4-bis. Qualora il debito da rateizzare derivi dall'adesione ad un accertamento relativo a più periodi di imposta, il limite di cui al comma precedente andrà calcolato suddividendo il debito sulla base di quanto dovuto per ogni singolo periodo di imposta.”
- 4-ter. Qualora il procedimento di accertamento con adesione sia stato avviato senza la preventiva notifica di un atto di accertamento avente il medesimo oggetto, l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria per le rate successive alla prima sussiste indipendentemente dall'ammontare del debito.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni comunque da motivare, l'istanza è accolta. Sulle somme dovute per rateizzazione si applica un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

## **Articolo 20 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

## **Articolo 21 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, purché provveda al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Il contribuente viene informato di detta possibilità di riduzione mediante apposizione di opportuna avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

## **Articolo 22 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.1999.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.